

Registro Generale n. 5/2022
pubblicata il 19/01/2022

Reg. del Settore n. 1 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -
FORMAZIONE LAVORO

Oggetto: Revoca sospensione cautelare e riammissione in servizio del dipendente " omissis " Riferimento determinazione dirigenziale RG n. 1871 del 22/12/2021.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 5/2022

pubblicata il 19/01/2022

Reg. del Settore n. 1 / 2022

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

ISA NAPOLI

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Revoca sospensione cautelare e riammissione in servizio del dipendente " omissis "
Riferimento determinazione dirigenziale RG n. 1871 del 22/12/2021.

Il Direttore di Settore

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1871 del 22/12/21 si procedeva alla sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione nei confronti del dipendente a tempo indeterminato di questo Comune Sig. ... omissis ... , a seguito di comunicazione, datata 21/12/2021, dello stato di fermo con obbligo di dimora del medesimo presso il proprio comune di residenza, trasmessa dallo stesso dipendente e pervenuta a questo Settore in pari data;

Che la misura della sospensione cautelare dal servizio è regolata anche da norme contrattuali che si concretizzano in una sospensione temporanea dal servizio adottata obbligatoriamente dall'Amministrazione di appartenenza, in particolare: il vigente CCNL Funzioni locali del 21/5/2018 art. 61;

Che in correlazione dell'atto con il quale è stato sospeso in via cautelare il dipendente ... omissis ..., il Settore Personale ha avviato anche un procedimento disciplinare a carico dello stesso, procedimento sospeso ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm. in attesa dell'esito del procedimento penale;

Vista la nota prot. n. 3704 pervenuta a questo Settore in data 30/12/21 con la quale il suddetto dipendente ha avanzato istanza di essere riammesso in servizio, allegando, a supporto della stessa, il dispositivo del Tribunale di Cosenza agli atti di questo Settore, datato 28/12/21 a firma del giudice dott. Salvatore Carpino, che accogliendo la richiesta dell'avvocato difensore commuta l'obbligo di dimora in obbligo di firma, al fine di "...consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa all'indagato (cfr documentazione in atti)";

Dato atto, che la valutazione dell'Amministrazione in materia di sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale e che è rimessa all'esame di questo Ente la scelta discrezionale, e non arbitraria, del pubblico interesse da perseguire; infatti, al di là delle prescrizioni impartite dalla legge, esiste un ambito di discrezionalità che è lasciato alla determinazione dell'autorità amministrativa a cui è data la possibilità di scegliere fra soluzioni, adottando quella che è più conforme alle esigenze che è chiamata a curare in concreto; la discrezionalità dell'amministrazione non si esaurisce solo nell'individuazione dell'interesse pubblico, ma contempla pure

che la scelta che è lasciata alla P.A. dalla legge avvenga secondo criteri di ragionevolezza;

Precisato anche, che la presunzione di innocenza è sancita dall'art. 27 comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo cui " *l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva* " e deve essere considerato tale, sino alla sentenza di condanna confermata all'eventuale terzo grado di giudizio della Corte di Cassazione; che il fondamento stabilito dal citato art. 27, comma 2 della Carta costituzionale, per altro verso sancisce anche che nessuno può essere considerato colpevole senza prove di aver violato una legge, ed è sostanzialmente applicato dall'art. 1 del Codice penale vigente (" *nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge* ");

Visto il parere rilasciato in merito dall'Avvocatura comunale acquisito in data 30 dicembre 2021 n°3709 che ritiene come " *l'istanza diretta al suo rientro in servizio possa trovare accoglimento...* ";

Considerato che non ricorrono le condizioni di cui al comma 3 e al comma 4 dell'art.61 del CCN Funzioni locali del 21/5/2018 ;

Valutato, pertanto, alla luce delle motivazioni su esposte, di poter riesaminare la situazione di fatto relativamente ai reati imputati al dipendente ascrivibili esclusivamente alla sua sfera privata e non direttamente attinenti al rapporto di lavoro, e alla luce del dispositivo emesso dal Tribunale di Cosenza datato 28/12/21, così come trasmesso dal legale di fiducia e dal lavoratore medesimo contestualmente all'istanza suddetta di riammissione in servizio;

Vista la normativa vigente in materia

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto:
 - della richiesta avanzata in data 30/12/21 unitamente alla trasmissione del dispositivo emesso dal Tribunale di Cosenza Sezione GIP – GUP datato 28/12/2021 dal dipendente ... omissis ... di essere riammesso in servizio per avvenuta revoca del divieto di dimora nel Comune diomissis condizione dalla quale era scaturito il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione i sensi dell'art. 61, comma 1 del CCNL 21/5/2018;
 - del provvedimento di revoca della misura dell'obbligo di dimora del dipendente di che trattasi, " anche per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa all'indagato.."
 - del parere legale richiamato in premessa;
3. Di procedere, alla luce di quanto sopra alla revoca della sospensione cautelare dal servizio del dipendente comunale *omissis* disposte a suo tempo con determinazione dirigenziale n. 1871 del 22/12/21, in quanto riconosciute anche nel dispositivo del Tribunale di Cosenza, ed anche per il motivo

che i reati contestati non sono allo stato connessi al servizio;

4. Di stabilire, conseguentemente, che il dipendente riassuma regolare servizio a decorrere dal 4 gennaio 2022;

5. Di dare atto che al dipendente in parola, a seguito della riammissione in servizio, compete il trattamento economico in godimento alla data della sospensione cautelare dal servizio, precisando anche che il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, rimane sospeso fino all'esito finale del procedimento penale;

6. Di trasmettere il presente atto all'interessato, agli uffici stipendi, presenze, pensioni e all'UPD per i provvedimenti consequenziali;

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - generalità dipendente
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - richiesta riammissione in servizio
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - dispositivo Tribunale
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - parere avvocatura

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo

Cosenza 03/01/2022
